



**CREDITO LOMBARDO VENETO S.p.A.**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON  
SOGGETTI COLLEGATI O IN CONFLITTO DI INTERESSE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22/03/2012**

**Con integrazioni/modifiche dei Consigli di Amministrazione del 17/04/2012, 29/10/2013, 04/07/2014,  
25/11/2014, 24/11/2015, 29/03/2016, del 13/05/2019 e del 10/11/2021**

**Pubblicazione autorizzata dal Presidente il 29/11/2021**

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1°	22/03/2012	Prima stesura
2°	17/04/2012	Revisione
3°	29/10/2013	Revisione
4°	04/07/2014	Revisione
5°	25/11/2014	Revisione
6°	24/11/2015	Revisione parziale: disciplina delle attività di revisione/rinnovo degli affidamenti già esistenti relativi ad operazioni con parti correlate e soggetti connessi; aumento a 10.000 euro per aperture di credito ai soli Stretti Familiari degli Esponenti Aziendali.
7°	20/03/2016	Revisione parziale del paragrafo 7.1.2 <i>Procedura</i> : informativa al Consiglio di Amministrazione delle operazioni in essere con parti correlate
8°	16/05/2019	Revisione parziale: sostituzione del singolo amministratore indipendente con pluralità di Amministratori Indipendenti
9°	10/11/2021	Revisione: aggiornamento dei riferimenti normativi a seguito del 33° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 e dell'entrata in vigore del Decreto 23 novembre 2020, n. 169 del MEF; previsione dell'informativa annuale della Funzione Compliance e Antiriciclaggio sull'aggiornamento dell'archivio delle parti correlate; previsione dell'informativa semestrale in merito alle operazioni svolte con i Soggetti collegati.

## INDICE

1	Premessa .....	4
2	Definizioni .....	5
3	Destinatari della disciplina .....	9
4	Limiti alle attività di rischio .....	9
4.1	Limiti prudenziali .....	9
4.2	Modalità di calcolo .....	9
4.3	Casi di superamento .....	9
5	Procedure per l'individuazione dei Soggetti collegati e delle Operazioni con soggetti collegati .....	10
5.1	Censimento dei soggetti collegati .....	10
5.2	Individuazione delle operazioni con Soggetti Collegati .....	11
6	Procedura per il compimento di operazioni con Soggetti Collegati .....	11
6.1	Fase pre-deliberativa .....	11
6.1.1	Istruttoria .....	11
6.1.2	Parere degli Amministratori Indipendenti .....	13
7	Fase deliberativa .....	13
7.1	Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	14
7.1.1	Competenza .....	14
7.1.2	Deliberazioni .....	14
7.2	Operazioni di minore rilevanza .....	15
7.2.1	Competenza .....	15
7.2.2	Deliberazioni .....	15
7.3	Operazioni di "Maggiore Rilievo" (OMR) .....	16
7.4	Operazioni di competenza dell'assemblea .....	16
8	Operazioni con esponenti aziendali .....	16
8.1	Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB .....	16
8.1.1	Ambito applicativo .....	16
8.1.2	Procedura .....	17
8.2	Altre operazioni con Esponenti aziendali .....	19
9	Delibere-quadro .....	19
9.1	Competenza .....	19
10	Esenzioni e deroghe .....	20
10.1	Operazioni di importo esiguo .....	20
10.2	Operazioni Ordinarie .....	20
11	Sistema dei controlli .....	21
11.1	Internal Audit .....	21
11.2	Risk Management .....	21
11.3	Compliance e Antiriciclaggio .....	21
11.4	Amministratori Indipendenti .....	22
11.5	Consiglio di Amministrazione .....	22
12	Modifiche al Regolamento .....	22
13	Allegati .....	22

## 1 Premessa

Il presente Regolamento – approvato dal Consiglio di Amministrazione di Credito Lombardo Veneto S.p.A. (la “**Banca**”) con il parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti – disciplina le procedure volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca (i “**Soggetti Collegati**”) possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative all’erogazione del credito e ad altre transazioni con i medesimi soggetti, con possibili conseguenti distorsioni nel processo di allocazione delle risorse ed esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati. Il Regolamento inoltre mira ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con i predetti Soggetti Collegati, allo scopo di rafforzare la tutela degli interessi della Banca, dei propri azionisti e dei creditori.

Il presente Regolamento è stato adottato sulla base dei principi contenuti nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 29 luglio 2008, n. 277 (*Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell’articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*), nonché delle disposizioni previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013<sup>1</sup>, recante le “*Disposizioni di Vigilanza per le Banche*” (le “**Disposizioni di Vigilanza**”).

Le Disposizioni di Vigilanza impongono alle banche la necessità di dotarsi di specifici presidi per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, con particolare riguardo alla:

- fissazione di limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati;
- previsione di apposite procedure deliberative dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati;
- adozione di assetti organizzativi e controlli interni idonei ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative in materia di operazioni con Soggetti Collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con tali soggetti.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono di attribuire un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. È inoltre previsto l’obbligo di costituire un comitato interno all’organo con

---

<sup>1</sup> 33° aggiornamento del 23 giugno 2020: nella Parte III è stato aggiunto il Capitolo 11 concernente “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”, recante la disciplina delle attività di rischio e conflitti d’interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, finora contenuta nella Circolare n. 263/2006.

funzione di supervisione strategica, al quale sottoporre il vaglio preventivo delle operazioni con i Soggetti Collegati.

Nel caso di una banca non quotata, di piccole dimensioni e con una limitata complessità operativa, i compiti previsti in capo al comitato possono essere attribuiti agli Amministratori Indipendenti e, ove non sia presente una pluralità di Amministratori Indipendenti, all'unico amministratore indipendente.

Per i limiti alle attività di rischio che possono essere assunti nei confronti di Soggetti Collegati, si rinvia alla disciplina prevista dalle Disposizioni di Vigilanza, Parte III, Capitolo 11. Sezione II.

## 2 Definizioni

- **Amministratore indipendente:** l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 26 TUB.
- **Attività di rischio:** le esposizioni nette, così come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (Parte Quattro CRR<sup>2</sup> nonché Sezione II, paragrafo 2 della Parte III, Capitolo 11 delle Disposizioni di Vigilanza).
- **Controllo:** ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359 c.c., primo e secondo comma; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **Disposizioni sul Governo societario:** le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 delle Disposizioni di Vigilanza.

---

<sup>2</sup>Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

- **Esponenti aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli Amministratori e i Sindaci nonché il Direttore Generale e chi ricopre cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.
- **Influenza notevole:** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiori alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare, in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve;
- l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **Intermediari vigilati:** le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza superiore al 2% dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo di appartenenza.
- **Operazioni con soggetti collegati:** le transazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:
  - i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, conformi alle Disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2);

- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità, impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia.
- **Operazione di Maggiore Rilevanza:** l'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato A, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore", ovvero in ogni caso in cui il controvalore sia superiore ad euro 200.000. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate nel citato Allegato A, alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo".

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

- **Operazione di minore rilevanza:** l'operazione con Soggetti Collegati, diversa da quella di maggiore rilevanza.
- **Operazione di "Maggior Rilevo" (OMR):** le operazioni che, prima del loro compimento, richiedono anche l'acquisizione del parere del *Risk Management*, così come previsto dal "Regolamento in materia di OMR – operazioni di Maggior Rilievo" adottato dalla Banca.
- **Operazione ordinaria:** l'operazione con Soggetti Collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni standard o equivalenti a quelle di mercato. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:
  - riconducibilità della stessa all'ordinaria attività (ricorrenza) della Banca;
  - oggettività delle condizioni;
  - semplicità e standardizzazione dello schema economico-contrattuale adottato;
  - rilevanza quantitativa dell'operazione;
  - tipologia della controparte.
- **Operazione di importo esiguo:** l'operazione con un singolo Soggetto Collegato, diversa da quella regolata al Paragrafo 8.1, nell'ambito delle Operazioni di Minore Rilevanza, il cui corrispettivo risulta inferiore ad euro 50.000.
- **Partecipante:** il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
- **Parte correlata:** i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:
  - a) l'esponente aziendale;
  - b) il partecipante;
  - c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

- d) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- **Parte correlata non finanziaria:** una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria così come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche o dai gruppi bancari<sup>3</sup>. Si è in presenza di una "Parte correlata non finanziaria" allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive<sup>4</sup>. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai punti c) e d) che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria.
  - **Fondi propri:** l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.
  - **Regolamento:** Il presente Regolamento disciplinante le operazioni con i Soggetti Collegati ed in conflitto di interessi.
  - **Responsabile dell'operazione:** la funzione competente a decidere l'operazione sulla base del vigente sistema di deleghe e poteri approvato dalla Banca, ove diversa dal Consiglio di Amministrazione. Qualora l'organo competente a deliberare sia il Consiglio di Amministrazione, il Responsabile dell'Operazione è da individuare nel Direttore Generale.
  - **Soggetti connessi:**
    1. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte correlata;
    2. i soggetti che controllano una Parte correlata tra quelle indicate ai punti b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata;
    3. gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
  - **Soggetti collegati:** l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.
  - **Statuto:** indica il vigente statuto sociale adottato dalla Banca.
  - **Stretti familiari:** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
  - **TUB:** il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

---

<sup>3</sup> È un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria" le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria.

<sup>4</sup> Va fatto riferimento alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni, considerando i dati dell'ultimo esercizio o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, analizzando quelli di conto economico.



### **3 Destinatari della disciplina**

Il presente Regolamento si applica a tutte le operazioni poste in essere dalla Banca con un Soggetto Collegato e/o alle operazioni in conflitto di interesse.

### **4 Limiti alle attività di rischio**

#### **4.1 Limiti prudenziali**

L'assunzione di attività di rischio da parte della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti ai Fondi propri consolidati della Banca stessa:

- Se l'attività di rischio è nei confronti di una Parte Correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
  - a) 5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia:
    - un esponente aziendale;
    - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
  - b) 7,5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia:
    - un partecipante diverso da quello sub a-;
    - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
  - c) 15 per cento negli altri casi
- Se l'attività di rischio è nei confronti di un'altra Parte Correlata e relativi soggetti connessi:
  - d) 5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale;
  - e) 7,5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
  - f) 10 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia:
    - un partecipante diverso da quelli sub e-;
    - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
  - g) 20 per cento negli altri casi.

#### **4.2 Modalità di calcolo**

Ai fini del calcolo dei limiti alle esposizioni della Banca specificate al precedente paragrafo 4.1, si applica la disciplina prevista dalle Disposizioni di Vigilanza, Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 2.

#### **4.3 Casi di superamento**

La Banca adotta misure idonee a consentire il rispetto in via continuativa dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

Qualora detti limiti dovessero essere superati per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le attività di rischio vengono ricondotte nei limiti nel minor tempo possibile. A tal fine, il Direttore Generale predispose un piano di rientro che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, entro 45 giorni dal superamento del limite.

Il piano di rientro deve essere trasmesso alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali relativi alle deliberazioni degli organi sociali, entro 20 giorni dall'approvazione.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

## **5 Procedure per l'individuazione dei Soggetti collegati e delle Operazioni con soggetti collegati**

### **5.1 Censimento dei soggetti collegati**

La Banca è dotata di apposito archivio informatico per la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei soggetti collegati ("Archivio"). La responsabilità della gestione e dell'aggiornamento dell'Archivio è affidata alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio della Banca.

I soggetti interessati (tra i quali, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i membri della Direzione Generale e i soggetti che partecipano a un patto di sindacato o altro accordo parasociale) che siano Parti Correlate della Banca, forniscono alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio della Banca le informazioni che li riguardano - necessarie al fine di consentire l'identificazione dei soggetti connessi e le operazioni con i soggetti medesimi - e, in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti, ne danno immediata comunicazione alla Banca. A tal fine, le Parti Correlate provvedono alla compilazione dell'apposita modulistica interna (cfr. Allegato C e Allegato C.1).

I soggetti qualificabili come Parti Correlate cooperano con la Banca al fine di consentire alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti connessi. Le medesime Parti Correlate hanno altresì il dovere di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio provvede, in ogni caso, con cadenza almeno annuale, a richiedere ai soggetti interessati ogni variazione riguardante la loro posizione mediante la compilazione dell'Allegato C.1.

Il censimento dei Soggetti Collegati avviene anche tramite richiesta delle necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti con i Soggetti Collegati.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Funzione Compliance e Antiriciclaggio predispone ed aggiorna l'elenco dei Soggetti Collegati, al fine di garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dal Regolamento, nonché l'adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca.

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio predispone un'informativa, con cadenza annuale, destinata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nella quale sono evidenziate le eventuali modifiche intercorse in relazione all'individuazione dei Soggetti Collegati.

## **5.2 Individuazione delle operazioni con Soggetti Collegati**

Il Responsabile dell'Operazione, in fase di avvio della relativa istruttoria, verifica preliminarmente se le parti dell'operazione siano state censite nell'Archivio in qualità di Soggetti Collegati.

Qualora l'operazione coinvolga un Soggetto Collegato, il Responsabile dell'Operazione ha l'obbligo di attivare il procedimento per l'approvazione dell'operazione secondo le disposizioni di cui ai successivi paragrafi del presente Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Funzioni *Risk Management* della Banca per l'individuazione della casistica di riferimento (operazioni di importo rilevante o meno, ordinaria, etc.).

Per le attività di revisione/rinnovo degli affidamenti già esistenti relativi ad operazioni con Parti correlate e Soggetti connessi, si applica la medesima procedura prevista per la fase di istruttoria di cui al successivo punto 6.1.

## **6 Procedura per il compimento di operazioni con Soggetti Collegati**

### **6.1 Fase pre-deliberativa**

#### **6.1.1 Istruttoria**

L'istruttoria delle operazioni, di competenza di qualsiasi organo ovvero di qualsiasi struttura, ufficio o responsabile della Banca, deve avvenire in modo da soddisfare le necessarie esigenze di correttezza sostanziale e trasparenza.

Nel caso in cui l'istruttoria concluda che l'operazione presenti condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio, è necessario acquisire la documentazione contenente elementi di idoneo riscontro.

In ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per la Banca e per i contraenti, vengono indicate le condizioni applicate e le motivazioni e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche delle operazioni e dell'interesse della Banca.

Qualora non sia riscontrabile l'equivalenza a condizioni di mercato, dovranno essere adottate tutte le cautele istruttorie per giustificare, in ogni caso, la correttezza dell'operazione e la salvaguardia del patrimonio della Banca.

Il Responsabile dell'Operazione che intende proporre un'operazione è responsabile della fase istruttoria e, in particolare, è responsabile della raccolta della documentazione necessaria per procedere alla deliberazione dell'operazione.

Qualora l'Operazione coinvolga un Soggetto Collegato, il Responsabile dell'Operazione avrà cura di raccogliere la documentazione in precedenza indicata e di predisporre una relazione nella quale indicare, quantomeno:

- il Soggetto Collegato e le altre controparti;
- la natura del collegamento;
- la descrizione dell'operazione con le relative condizioni economiche e contrattuali;
- lo stato delle trattative;
- le condizioni e le prassi di mercato adottate per operazioni analoghe o simili;
- la convenienza per la Banca;
- l'impatto sugli interessi della Banca e dei Soggetti Collegati coinvolti;
- la stima dell'impatto dell'operazione sul patrimonio di vigilanza della Banca;
- i possibili effetti negativi e i presidi da adottare per mitigare tali effetti negativi o rischi;
- ogni altro elemento utile per garantire all'organo deliberante di adottare sull'operazione una decisione corretta, oggettiva ed imparziale.

Il Responsabile dell'Operazione trasmette la relazione sull'operazione e la documentazione acquisita in fase istruttoria alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, la quale provvede, entro un termine congruo fissato in almeno due giorni lavorativi e antecedenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione volta a deliberare, all'inoltro della stessa agli Amministratori Indipendenti, previa verifica del rispetto del processo e della correttezza formale dell'Allegato D.

Qualora gli Amministratori Indipendenti richiedano un supplemento o integrazione dell'istruttoria, il Responsabile dell'Operazione provvede al riscontro nel termine assegnato. Nel medesimo termine, il Responsabile dell'Operazione fornisce agli Amministratori Indipendenti tutti i chiarimenti necessari a consentire agli stessi di svolgere le verifiche di competenza sull'Operazione.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Responsabile dell'Operazione dà tempestiva comunicazione alla Funzione *Risk Management* e, per il tramite della Funzione Compliance e

Antiriciclaggio, agli Amministratori Indipendenti, dell'avvio delle trattative con il Soggetto Collegato, al fine di consentire agli stessi Amministratori Indipendenti di partecipare alla fase di trattativa e all'istruttoria dell'operazione e consentire poi agli stessi il rilascio del parere motivato di cui al successivo paragrafo 6.1.2.

#### **6.1.2 Parere degli Amministratori Indipendenti**

Gli Amministratori Indipendenti sono chiamati ad esprimere il proprio parere preventivo nelle ipotesi previste dal Regolamento.

Per assicurare agli Amministratori Indipendenti approfondita conoscenza dell'Operazione ai fini della redazione del citato parere, per il tramite della Funzione Compliance e Antiriciclaggio e Antiriciclaggio, il Responsabile trasmette agli Amministratori Indipendenti, entro un termine congruo fissato in almeno due giorni lavorativi e antecedenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione volta a deliberare, tutta la documentazione acquisita durante la fase istruttoria.

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la citata documentazione è trasmessa almeno 15 giorni prima della riunione consiliare che dovrà deliberare sull'operazione.

I pareri degli Amministratori Indipendenti, resi entro la riunione prevista per il Consiglio di Amministrazione volta a deliberare, devono essere analitici, indicare la documentazione presa a supporto e gli eventuali pareri acquisiti da esperti esterni, e specificare le ragioni per le quali si ritiene opportuno concludere o meno l'operazione.

Gli Amministratori Indipendenti possono farsi assistere, per le proprie attività previste dal Regolamento, di esperti e consulenti esterni, indipendenti e qualificati.

## **7 Fase deliberativa**

Per le deliberazioni delle Operazioni con Soggetti collegati, la Banca prevede che:

- gli Amministratori Indipendenti esprimano un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. (di cui al punto 6.1.2);
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera indichi la motivazione analitica relativamente alle ragioni per cui essa viene comunque assunta, nonché puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti;
- la delibera fornisca adeguata motivazione in merito a:
  - opportunità e convenienza economica dell'Operazione;
  - ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, mentre gli elementi idonei a supporto di tale motivazione sono indicati nella documentazione a corredo della delibera;

- l'Organo deliberante fornisca un'informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

## **7.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza**

### **7.1.1 Competenza**

Oltre a quanto già specificato al punto 7, la deliberazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, così come individuate alla luce dei criteri espressi al punto 2 del presente Regolamento (Definizioni), è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale è sottoposto il parere preventivo rilasciato dagli Amministratori Indipendenti sull'operazione.

Nel caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, deve essere richiesto anche il parere preventivo del Collegio Sindacale, cui va resa congrua informativa nei termini e secondo le modalità previsti per l'informativa agli Amministratori Indipendenti.

Il parere degli Amministratori Indipendenti viene comunicato al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione almeno 3 giorni prima della riunione fissata per la discussione dell'operazione.

Il Responsabile dell'Operazione fornisce mensilmente al Consiglio di Amministrazione un aggiornamento sullo stato di esecuzione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, sul rispetto delle condizioni stabilite dalla delibera consiliare, su eventuali inadempimenti o ogni altro fatto o evento che possa generare una perdita per la Banca.

Nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza deliberata dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base di parere negativo o con riserva degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, deve essere fornita informativa annuale all'Assemblea dei Soci della Banca sulla singola Operazione di Maggiore Rilevanza. In particolare, l'informativa da rendere all'Assemblea precisa le ragioni poste alla base della delibera, il parere reso dagli Amministratori Indipendenti (ed eventualmente dal Collegio Sindacale), lo stato dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, i riflessi sul patrimonio della Banca.

Rimane, inoltre, competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito alla classificazione ed alla segnalazione alla Centrale Rischi dei crediti della Banca derivanti dai contratti relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, così come ogni accordo modificativo dei predetti contratti e/o ogni accordo transattivo, anche giudiziale.

### **7.1.2 Deliberazioni**

La delibera del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione di Maggiore Rilevanza dovrà esplicitare:

- l'identità del Soggetto Collegato e la natura del collegamento;
- la documentazione e gli elementi raccolti durante la fase istruttoria;
- la documentazione raccolta durante la fase delle trattative;

- le motivazioni (strategiche, economiche, ecc.) poste alla base dell'operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, rispetto a quelli standard o di mercato;
- il parere espresso dagli Amministratori Indipendenti e gli eventuali pareri di esperti esterni acquisiti dai predetti Amministratori Indipendenti;
- le modalità e dei tempi di realizzazione dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza forniscono adeguata e congrua motivazione in relazione all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione debbono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

## **7.2 Operazioni di minore rilevanza**

### **7.2.1 Competenza**

Le delibere sulle Operazioni di minore rilevanza, così come individuate al punto 2 (Definizioni) del presente Regolamento, rientrano nella competenza degli organi/soggetti competenti in base al vigente statuto delle deleghe operative della Banca. Tali organi valutano l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

### **7.2.2 Deliberazioni**

Le delibere sull'Operazione di minore rilevanza contengono adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Alle Operazioni di minore rilevanza si applicano gli obblighi di informativa preventiva agli Amministratori Indipendenti previsti dal precedente punto 6.1 a carico del Responsabile dell'Operazione.

Gli organi deliberanti le operazioni richiedono il parere preventivo degli Amministratori Indipendenti. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, la delibera è approvata dal Direttore Generale oppure dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'operazione, in base alla vigente normativa aziendale, rientri tra le competenze di tali organi.

L'organo deliberante fornisce, almeno con cadenza trimestrale, un'informativa completa al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle Operazioni di

minore rilevanza deliberate, sulle loro principali caratteristiche e sullo stato della loro esecuzione. Tale informativa deve indicare:

- le controparti con cui l'Operazione è posta in essere;
- caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione;
- le motivazioni dell'Operazione;
- gli effetti della stessa dal punto di vista patrimoniale, finanziario ed economico;
- l'eventuale parere reso dagli Amministratori Indipendenti o, nel caso in cui non sia stato acquisito il parere degli Amministratori Indipendenti, le relative ragioni;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e la riferibilità agli standard di mercato;
- i presidi adottati per contenere eventuali perdite

Nel caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori Indipendenti, l'informativa sulla singola Operazione di minore rilevanza va resa non appena deliberata.

### **7.3 Operazioni di “Maggiore Rilievo” (OMR)**

Per le Operazioni di “Maggior Rilievo” concluse con i Soggetti Collegati si rimanda a quanto previsto nel “*Regolamento in materia di OMR – operazioni di maggior rilievo*” della Banca.

### **7.4 Operazioni di competenza dell'assemblea**

Se un'Operazione (di Maggiore o Minore Rilevanza) è, per legge o Statuto, di competenza dell'Assemblea, gli Amministratori Indipendenti esprimono, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che, poi, dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, gli Amministratori Indipendenti ricevono idonei flussi informativi sull'operazione con possibilità di intervento nella fase della trattativa e di istruttoria.

Fermi i *quorum* di legge e/o di Statuto, l'Operazione è autorizzata dall'Assemblea solo qualora non sia stato espresso il voto contrario della maggioranza dei soci non collegati votanti.

I soci, al fine di poterne valutare il collegamento, sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento intercorrenti con la controparte dell'operazione e con la Banca.

## **8 Operazioni con esponenti aziendali**

### **8.1 Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB**

#### **8.1.1 Ambito applicativo**

Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca ai sensi dell'art. 136 del TUB, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 8.1.2, tutte le operazioni dalle quali discendono obbligazioni di qualsivoglia natura ed importo,



direttamente o indirettamente, in capo a un Esponente Aziendale e/o a un Soggetto Connesso a quest'ultimo, nei confronti della Banca. Pertanto, vi ricadono:

- le operazioni in cui l'Esponente sia debitore nei confronti della Banca (es, mutuo, apertura di credito, concessione di carta di credito, rilascio di garanzie fideiussorie, etc.),
- le operazioni in virtù delle quali l'Esponente sia creditore della Banca (apertura di un conto corrente bancario ovvero di un deposito a risparmio o di titoli).

Al fine dell'individuazione delle Operazioni, l'Esponente della Banca porta tempestivamente a conoscenza dell'Organo Amministrativo ogni situazione rilevante agli effetti dell'art. 136 e del presente Capitolo 8.

Si presume in ogni caso l'esistenza di un'obbligazione indiretta dell'Esponente Aziendale, qualora l'Operazione, indipendentemente dalle condizioni contrattuali in concreto applicate, sia conclusa da un Soggetto Connesso all'Esponente Aziendale, sia esso (i) uno Stretto Familiare dell'Esponente Aziendale ovvero (ii) una società controllata dall'Esponente Aziendale o da un suo Stretto Familiare. Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'art. 136 TUB e del presente Capitolo 8, rilevano le situazioni in cui la Banca intenda concludere obbligazioni con società di persone nelle quali l'Esponente Aziendale è socio (ad eccezione del caso di società in accomandita semplice, nella quale l'Esponente della Banca è socio accomandante).

### **8.1.2 Procedura**

Fermo restando l'applicazione dei presidi specifici definiti dall'art. 136 TUB, le Operazioni con Esponenti Aziendali e relativi Soggetti Connessi di cui al citato art. 136 del TUB sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In relazione ai compiti degli Amministratori Indipendenti si applica il precedente punto 6.1.2, mentre per le attività di revisione/rinnovo degli affidamenti già esistenti relativi ad operazioni con Parti correlate e soggetti connessi, si applica la medesima procedura prevista per la fase di istruttoria di cui al precedente punto 6.1).

Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed agli Amministratori Indipendenti devono essere fornite con congruo anticipo, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione con Soggetti Collegati riconducibile o comunque sottoposta, in forza del presente punto 8.1, all'articolo 136 del TUB.

L'informativa dovrà essere predisposta dal Responsabile dell'operazione e dovrà essere completa sui diversi profili dell'operazione proposta (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

L'informativa dovrà essere inoltre corredata da idonea relazione dalle Funzioni della Banca competenti per i diversi profili. In particolare, il parere degli Amministratori Indipendenti dovrà

essere comunicato al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione nel termine di 3 giorni prima della riunione fissata per la discussione dell'operazione.

L'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presa con l'astensione del Consigliere interessato.

Il contenuto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 136 TUB e del presente paragrafo 8.1 dovrà essere conforme a quanto stabilito al paragrafo 6.1.2

La delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione deve essere presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo. Sarà quindi necessario ricevere il consenso scritto dei Sindaci, eventualmente assenti, prima di rendere tecnicamente operativa la delibera del Consiglio stesso.

In relazione alle sole (i) operazioni con Esponenti Aziendali o Soggetti Connessi agli Esponenti Aziendali dalle quali non discendono posizioni di rischio per la Banca (ad esempio, per le operazioni nelle quali la controparte della Banca viene a detenere un semplice rapporto di conto corrente o di deposito a risparmio con la Banca), (ii) all'assegnazione di carte di credito agli Esponenti Aziendali e/o ai Soggetti Connessi agli Esponenti Aziendali, (iii) all'ammissibilità di eventuali scoperti temporanei ed entro un limite di importo predeterminato sui conti correnti attivi degli Esponenti Aziendali o Soggetti Connessi agli Esponenti Aziendali di cui al punto (i) che precede, nonché (iv) alla concessione ai soli Stretti Familiari degli Esponenti Aziendali di aperture di credito per un importo massimo non superiore ad euro 10.000, il Consiglio di Amministrazione potrà, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 136 del TUB, e ferma restando l'approvazione del Collegio Sindacale e l'osservanza della procedura di cui al presente Paragrafo 8.1.2, adottare delibere-quadro - riferite, rispettivamente, agli Esponenti Aziendali (di seguito "Delibere Quadro per Esponenti"), ovvero ai relativi Soggetti Connessi (di seguito "Delibere Quadro per Soggetti Connessi agli Esponenti"), fra loro indistintamente considerati - ivi inclusi gli Stretti Familiari degli Esponenti Aziendali per le ipotesi di cui al precedente punto (iii), a mezzo delle quali saranno preventivamente determinati condizioni e termini che devono regolare i relativi rapporti contrattuali.

Le Delibere Quadro Esponenti e le Delibere Quadro Soggetti Connessi agli Esponenti sono fattispecie distinte dalle delibere quadro regolate al successivo Capitolo 9.

Lo status delle operazioni di affidamento in essere con Parti correlate viene rappresentato al Consiglio di Amministrazione dall'Area Crediti, che fornisce apposito prospetto riepilogativo delle posizioni in essere con le parti correlate, specificando la situazione aggiornata di ciascuna posizione rendicontata.

## 8.2 Altre operazioni con Esponenti aziendali

Nel caso in cui sussista un interesse per conto proprio o di terzi, anche indiretto<sup>5</sup> o potenziale, di un Esponente aziendale in un'operazione con Soggetti Collegati non riconducibile a nessuna delle fattispecie disciplinate dall'articolo 136 TUB e dal precedente punto 8.1:

- l'Esponente ne dà notizia, messa a verbale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale del proprio interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- l'Esponente deve dare preventiva notizia del proprio interesse ai predetti organi anche nel caso in cui sia assente alla riunione consiliare;
- fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391 cod. civ., l'Esponente ha facoltà di astenersi e/o di assentarsi qualora lo ritenga opportuno; in caso di mancata astensione, l'Esponente, nel caso di deliberazione adottata con il voto determinante del medesimo, risponde dei danni che possano derivare alla Banca dall'operazione;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione.

## 9 Delibere-quadro

### 9.1 Competenza

Il Consiglio di Amministrazione della Banca può adottare annualmente “*delibere-quadro*” relativamente ad Operazioni Ordinarie e ad operazioni omogenee concluse con uno stesso Soggetto Collegato, non rientranti tra quelle di cui al Paragrafo 8.1.

Le delibere-quadro sono approvate nel rispetto delle procedure previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o per le Operazioni di Minore Rilevanza; la rilevanza della delibere-quadro è determinata dall'ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere cumulativamente considerate.

Le delibere-quadro hanno un'efficacia non superiore ad un anno e si riferiscono ad operazioni ordinarie o con Soggetti Collegati sufficientemente determinati.

Le delibere relative ad Operazioni Ordinarie indicano i criteri e le operazioni in base ai quali un'operazione è classificabile come ordinaria.

Le delibere riguardanti Operazioni omogenee con il medesimo Soggetto Collegato debbono riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni con tali soggetti da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

---

<sup>5</sup> Per “interesse indiretto” di un Amministratore si intende un interesse comunque riferito in via immediata ad un soggetto diverso da un Soggetto Connesso all'Amministratore.

Agli Amministratori Indipendenti deve essere fornita un'informativa, con cadenza trimestrale, da parte dell'Organo deliberante sulle Operazioni Ordinarie e quelle omogenee concluse con il medesimo Soggetto Collegato. Gli Amministratori Indipendenti possono formulare osservazioni al soggetto deliberante ed al Consiglio di Amministrazione della Banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

L'Organo deliberante deve inoltre fornire al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un'informativa annuale, sulle operazioni concluse sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sulle loro principali caratteristiche e sul loro stato di esecuzione.

## **10 Esenzioni e deroghe**

La disciplina prevista al precedente punto 7 del Regolamento non si applica alle seguenti operazioni con Soggetti Collegati:

- Operazioni di Importo Esiguo;
- Operazioni Ordinarie.

### **10.1 Operazioni di importo esiguo**

Ai fini della individuazione della fattispecie di cui al presente punto, si considerano Operazioni di Importo Esiguo le singole operazioni compiute dalla Banca il cui controvalore risulti inferiore o pari ad euro 50.000, purché non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e purché non rientranti tra le operazioni con esponenti bancari di cui al precedente punto 8.12.

Resta ferma in ogni caso la facoltà dell'organo/soggetto competente a deliberare l'operazione - sulla base del sistema di deleghe e poteri della Banca -, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre l'operazione esentata alle cautele previste dal Regolamento.

### **10.2 Operazioni Ordinarie**

Le Operazioni Ordinarie sono deliberate dagli organi / soggetti competenti sulla base del vigente sistema di deleghe e poteri della Banca.

La deliberazione deve contenere elementi idonei a comprovare il carattere "ordinario" dell'operazione, alla luce anche di quanto stabilito dall'Allegato B.

Agli Amministratori Indipendenti deve essere fornita un'informativa, con cadenza almeno annuale, sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca con Soggetti Collegati, anche su base aggregata. Gli Amministratori Indipendenti possono formulare osservazioni all'organo/soggetto deliberante - sulla base del vigente sistema di deleghe e poteri della Banca -, al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione della Banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

L'organo/soggetto deliberante deve in ogni caso fornire - per il tramite della Funzione Compliance e Antiriciclaggio della Banca - al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio

Sindacale una informativa, con cadenza almeno annuale, sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca e sulle loro principali caratteristiche.

Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'organo/soggetto deliberante di sottoporre l'Operazione Ordinaria alle cautele previste dal Regolamento per le Operazioni di minore rilevanza.

Non rientrano in ogni caso nelle Operazioni Ordinarie e, pertanto, sono soggette all'iter deliberativo di cui al precedente punto 7 le operazioni di cui al punto 8.1.

## **11 Sistema dei controlli**

### **11.1 Internal Audit**

La funzione di *Internal Audit* verifica il rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento e segnala tempestivamente alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca eventuali anomalie o violazioni alle disposizioni del Regolamento da parte di altre funzioni della Banca.

La predetta Funzione di *Internal Audit* relaziona periodicamente agli Amministratori Indipendenti, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in relazione all'esito delle verifiche effettuate, nonché circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse.

Inoltre, alla predetta Funzione è demandato il controllo e la verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e ad ogni altra attività effettuata dalla Banca.

### **11.2 Risk Management**

La funzione di *Risk Management* verifica che le Attività di Rischio della Banca, con riferimento alle operazioni disciplinate dal presente Regolamento, siano coerenti con i livelli di rischio della Banca e, quindi, che siano continuamente rispettati i limiti assegnati alle diverse strutture ed unità operative della Banca.

### **11.3 Compliance e Antiriciclaggio**

Alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio è demandato il controllo della conformità del presente Regolamento alle disposizioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, con obbligo di segnalare tempestivamente agli Amministratori Indipendenti e al Collegio Sindacale ogni proposta di modifica del Regolamento, necessaria o opportuna anche in conseguenza di eventuali cambiamenti della struttura organizzativa e/o dell'operatività della Banca.

La medesima Funzione verifica altresì, nel continuo, l'affidabilità delle procedure e dei sistemi adottati e idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con cadenza semestrale, la Funzione Compliance e Antiriciclaggio e Antiriciclaggio predispone l'informativa completa sull'esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati ricadenti nella disciplina dell'art. 136 TUB e sulle loro principali caratteristiche.

#### **11.4 Amministratori Indipendenti**

Gli Amministratori Indipendenti svolgono un ruolo di supporto alle predette funzioni di controllo, nello svolgimento delle attività loro demandate ai sensi del Regolamento.

Gli Amministratori Indipendenti effettuano, inoltre, proposte sull'organizzazione dei controlli nonché sulle verifiche di coerenza dell'attività di assunzione e gestione dei rischi nei confronti di Soggetti Collegati.

#### **11.5 Consiglio di Amministrazione**

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione tutte le decisioni riguardanti le azioni da porre in essere nel caso di operazioni, da qualsiasi organo approvate, che hanno comportato una perdita, nonché le decisioni relative ad eventuali accordi transattivi, giudiziali ed extragiudiziali, relativi ad operazioni disciplinate dal presente Regolamento.

Del pari, rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione le classificazioni di ogni operazione disciplinata dal presente Regolamento, ivi incluso il passaggio a "sofferenza".

Le delibere previste dal presente punto 11.5 sono adottate con il parere motivato degli Amministratori Indipendenti, sentito il Collegio Sindacale della Banca.

### **12 Modifiche al Regolamento**

Ogni modifica od integrazione sostanziale del Regolamento è adottata previo parere favorevole vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale della Banca, sentite le principali Funzioni aziendali interessate (in particolare, *Compliance* e *Risk Management*).

Il Consiglio di Amministrazione della Banca valuta, con cadenza almeno biennale, l'efficacia del presente Regolamento.

### **13 Allegati**

- Allegato A – Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di Maggiore Rilevanza"
- Allegato B – Criteri per la definizione delle Operazioni Ordinarie
- Allegato C – Modulo di dichiarazione Parte Correlata e censimento Soggetti Connessi
- Allegato C1 - Modulo per il censimento dei Soggetti collegati
- Allegato D – Istruttoria dell'operazione con Parte Correlata. Relazione agli Amministratori Indipendenti

## ALLEGATO A

### METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"

- a) **"Indice di rilevanza del controvalore"**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo<sup>6</sup>.

- b) **"Indice di rilevanza dell'attivo"**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca<sup>7</sup>. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizione, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

---

<sup>6</sup> Nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

<sup>7</sup> Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

## ALLEGATO B

### CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE

Possono essere classificate come operazioni ordinarie le operazioni:

- rientranti nell'ordinaria operatività, di cui al successivo punto a);
- concluse a condizioni di mercato o standard secondo i criteri indicati al successivo punto b);
- rientranti negli ulteriori criteri di ordinarietà indicati al successivo punto c).

#### a) Criteri di individuazione dell'ordinaria operatività.

**a.1)** Per ordinaria operatività della Banca si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavo – o strumentali alle stesse - e delle attività di gestione, diverse da quelle indicate al punto (a.2). In particolare rientrano in tale definizione:

- la raccolta e l'impiego di risorse;
- i servizi di sportello;
- i servizi di erogazione del credito, incluso il rilascio di massimali operativi e caps di tramitazione;
- i servizi di tramitazione della Riserva Obbligatoria;
- i servizi di compravendita banconote;
- prestazioni od ottenimento di servizi (ivi inclusi incarichi professionali).
- attività in *outsourcing*;
- contratti di finanziamento per cassa o di firma, ivi inclusi i versamenti infruttiferi conto soci;
- contratti di deposito;
- accordi con previsione di garanzie (reali o personali) o penali;
- conferimento di incarichi professionali;
- servizi di investimento individuati dal TUF per i quali la Banca risulta autorizzata;
- servizi di custodia, deposito, amministrazione, regolamento e back-office titoli.

**a.2)** Non rientrano tra le Operazioni Ordinarie della Banca, e pertanto non possono essere considerate Operazioni Ordinarie, le seguenti attività:

- l'acquisto/vendita di attività materiali e immateriali, ad eccezione di quelle espressamente elencate nei punti precedenti, rientranti nel *core business* della Banca;
- l'acquisto/vendita di partecipazioni;
- l'acquisto/vendita di rami d'azienda;
- le operazioni di fusione/incorporazione;
- l'acquisto di beni e servizi;
- la locazione di immobili.

#### b) Criteri di valutazione dell'applicazione di condizioni di mercato o standard.

Per operazioni concluse a condizioni di mercato o standard si devono intendere le operazioni:

- a cui vengono applicate le condizioni di listino o condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per le stesse tipologie di servizio, *ovvero*
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

#### c) Ulteriori criteri da prendere in considerazione per la valutazione di ordinarietà dell'operazione.

Fermo restando il rispetto dei criteri sopra evidenziati, per poter classificare un'operazione come "Ordinaria", devono essere rispettati anche i seguenti requisiti:



- la controparte con cui viene effettuata l'operazione deve appartenere alla usuale categoria di clientela a cui la Banca eroga quel determinato tipo di servizio;
- i termini e le condizioni contrattuali – anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo – devono essere in linea con le prassi negoziali della Banca e di mercato.

## ALLEGATO C

### MODULO DI DICHIARAZIONE PARTE CORRELATA E SOGGETTI CONNESSI

La scrivente: \_\_\_\_\_ [cognome e nome] nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_; *ovvero*

\_\_\_\_\_ [denominazione o ragione sociale], con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, sig. \_\_\_\_\_

dà atto di aver ricevuto copia del Regolamento per le Operazioni con Soggetti Collegati, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Credito Lombardo Veneto S.p.A. in data \_\_\_\_\_, ed attesta di aver letto e compreso le disposizioni.

Consapevole che la mancata dichiarazione può dare luogo a responsabilità civile e penale.

#### DICHIARA

- a) di prendere atto ed accettare le disposizioni del Regolamento;
- b) di rivestire la qualità di “Parte Correlata” del Credito Lombardo Veneto S.p.A. (“**Banca**”) secondo la definizione prevista nel Regolamento, in quanto:
- esponente aziendale della Banca;
  - partecipante della Banca;
  - esponente soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti della Direzione Generale, ovvero del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Collegio Sindacale della Banca;
  - esponente società o impresa su cui la Banca esercita il controllo o un’influenza notevole.
- c) di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all’osservanza delle stesse; di aver adeguatamente informato, anche ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”), gli stretti familiari, così come individuati nel sopraccitato Regolamento, circa le finalità e le modalità del trattamento ivi previsto.

#### INDICA

- I seguenti recapiti personali:
  - n. tel. \_\_\_\_\_
  - n. fax \_\_\_\_\_
  - e-mail \_\_\_\_\_
- le informazioni richieste nell’Allegato C.1 al presente modulo attestante l’elenco dei Soggetti Connessi.

#### SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente alla Segretaria di Presidenza e Direzione di Credito Lombardo Veneto S.p.A. eventuali variazioni relative ai dati dichiarati.

---

(data)

---

(firma)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 269/2016 (“GDPR”), la scrivente presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nel presente modulo, da parte del Credito Lombardo Veneto S.p.A. per l’espletamento delle finalità previste nel presente codice. Alla scrivente sono attribuiti diritti previsti dall’art. 15 al 21 del Regolamento (UE) 269/2016 (“GDPR”).

---

(data)

---

(firma)

## ALLEGATO C.1

### MODULO PER IL CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

*Spett.le*

*CREDITO LOMBARDO VENETO SPA*

ESPOLENTE AZIENDALE	
nato a	
il	
residente a	
C.F.	
in qualità di	
scadenza fissata il	

**DICHIARAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO PARTI CORRELATE DELLA BANCA (DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E DI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI) E PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 136 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385/93 ("TUB")**

Il sottoscritto, come sopra identificato, assumendone ogni conseguente responsabilità, ai fini del Regolamento Parti Correlate del Credito Lombardo Veneto S.p.A. e delle disposizioni di cui all'art. 136 del TUB, segnala quanto indicato nelle schede seguenti.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni variazione, modifica e/o integrazione in merito a quanto dichiarato nella presente dichiarazione, nonché ogni sopravvenuta circostanza rilevante agli effetti dell'applicazione dell'art. 136 del TUB, anche ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento Parti Correlate approvato dal Credito Lombardo Veneto S.p.A..

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali – GDPR) riportata anche in calce.

#### **A) Società od enti controllati dall'Esponente (controllo diretto, indiretto, congiunto)**

<b>Forma di controllo ("d"; "i"; "c")</b>	<b>Denominazione sociale</b>	<b>Sede legale - P. IVA</b>	<b>N° iscrizione registro imprese</b>	<b>% di controllo</b>


(\*) Nota: “d”: controllo diretto; “i” controllo indiretto; “c” controllo congiunto

**B) Stretti familiari dell’Esponente dichiarante**

<b>Tipologia del rapporto familiare</b>	<b>Nome e cognome del familiare</b>	<b>Luogo e Data di nascita del familiare</b>	<b>Codice Fiscale del Familiare</b>
<b>Coniuge</b> non legalmente separato o <b>convivente <i>more uxorio</i></b> (anche “ <i>partner</i> ”) e <b>Figli</b> del coniuge non legalmente separato o del convivente <i>more uxorio</i>			
<b>Genitori e Figli</b> del dichiarante (anche se non conviventi)			
<b>Fratelli e sorelle</b> del dichiarante (anche se non conviventi)			
<b>Nonni</b> (genitori dei genitori) e <b>Nipoti</b> (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)			

**C) Società od enti controllati dagli Stretti familiari dell’Esponente dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)**

<b>Forma di controllo (“d”; “i”; “c”)</b>	<b>Denominazione sociale</b>	<b>Sede legale - P. IVA</b>	<b>N° iscrizione registro imprese</b>	<b>% di controllo</b>


(\*) Nota: “d”: controllo diretto; “i” controllo indiretto; “c” controllo congiunto

**D) Affini dell’Esponente dichiarante<sup>8</sup>**

<b>Tipologia del rapporto familiare</b>	<b>Nome e cognome del familiare</b>	<b>Luogo e Data di nascita del familiare</b>	<b>Codice Fiscale del familiare</b>
Genitori del partner			
Coniuge dei Figli (generi/nuore)			
Nonni del Partner			
Fratelli del Partner - Partner dei Fratelli (cognate/cognate)			

Luogo, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma dell’Esponente

<sup>8</sup> Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina relativa alle “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati”, gli affini fino al II° grado del dichiarante vanno comunque censiti a fini informativi e le relative informazioni devono essere tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) GENERALE SULLA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 - GDPR**

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 – GDPR. I dati sono necessari per adempiere alle disposizioni normative in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali e di quelle relative alle attività di rischio e conflitti di interessi delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati, per il corretto e completo censimento dei soggetti in relazione ai quali la normativa di riferimento richiede l’attivazione di specifici adempimenti. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non potranno essere diffusi all’esterno.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Banca nella persona del Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca.

## ALLEGATO D

### ISTRUTTORIA DELL'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA RELAZIONE AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Preso atto del disposto al punto 6.1.1 del *Regolamento in materia di operazioni con Soggetti Collegati o in Conflitto di Interesse*<sup>9</sup> si formula la seguente relazione agli Amministratori Indipendenti:

1	Responsabile/i dell'Operazione	
2	Soggetto Collegato e le altre controparti	
3	Natura del collegamento	
4	Descrizione dell'operazione con le relative condizioni economiche e contrattuali	
5	Stato delle trattative;	
6	Condizioni e prassi di mercato adottate per operazioni analoghe o simili	
7	Convenienza per la Banca;	
8	Impatto sugli interessi della Banca e dei Soggetti Collegati coinvolti	
9	Stima dell'impatto dell'operazione sul patrimonio di vigilanza della Banca	

<sup>9</sup> L'istruttoria delle operazioni, di competenza di qualsiasi organo ovvero di qualsiasi struttura, ufficio o responsabile della Banca, deve avvenire in modo da soddisfare le necessarie esigenze di correttezza sostanziale e trasparenza. Nel caso in cui l'istruttoria concluda che l'operazione presenti condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio, la documentazione da acquisire necessariamente nel corso dell'istruttoria contiene gli elementi di idoneo riscontro. In ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per la Banca e per i contraenti, vengono indicate le condizioni applicate e le motivazioni e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche delle operazioni e dell'interesse della Banca. Qualora non sia riscontrabile l'equivalenza a condizioni di mercato, dovranno essere adottate tutte le cautele istruttorie per giustificare, in ogni caso, la correttezza dell'operazione e la salvaguardia del patrimonio della Banca. I Responsabili dell'Operazione che intendono proporre un'operazione sono responsabili della fase istruttoria e, in particolare, responsabili della raccolta dell'intera documentazione necessaria per procedere alla deliberazione dell'operazione. Qualora l'Operazione coinvolga un Soggetto Collegato, il Responsabile dell'Operazione avrà cura di raccogliere la documentazione in precedenza indicata e di predisporre una relazione nella quale indicare, quantomeno:

- il Soggetto Collegato e le altre controparti;
- la natura del collegamento;
- la descrizione dell'operazione con le relative condizioni economiche e contrattuali;
- lo stato delle trattative;
- le condizioni e le prassi di mercato adottate per operazioni analoghe o simili;
- la convenienza per la Banca;
- l'impatto sugli interessi della Banca e dei Soggetti Collegati coinvolti;
- la stima dell'impatto dell'operazione sul patrimonio di vigilanza della Banca;
- i possibili effetti negativi e i presidi da adottare per mitigare tali effetti negativi o rischi;
- ogni altro elemento utile per garantire all'organo deliberante di adottare sull'operazione una decisione corretta, oggettiva ed imparziale.

I Responsabili dell'Operazione dovranno trasmettere agli Amministratori Indipendenti la relazione sull'operazione e la documentazione acquisita in fase istruttoria. Qualora, gli Amministratori Indipendenti richiedano un supplemento o integrazione dell'istruttoria, i Responsabili dell'Operazione dovranno provvedere nel termine assegnato. Dovranno altresì, nel medesimo termine, essere forniti agli Amministratori Indipendenti tutti i chiarimenti necessari a consentire allo stesso di svolgere sull'operazione le verifiche di competenza. Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, i Responsabili dell'Operazione dovranno dare tempestiva comunicazione agli Amministratori Indipendenti dell'avvio delle trattative con il Soggetto Collegato, al fine di consentire ai predetti amministratori di partecipare alla fase di trattativa e all'istruttoria dell'operazione e consentire poi agli stessi il rilascio del parere motivato di cui al successivo paragrafo 6.1.2.



10	Possibili effetti negativi e presidi da adottare per mitigare tali effetti negativi o rischi	
11	Altri elementi utili per garantire all'organo deliberante di adottare una decisione corretta, oggettiva e imparziale sull'operazione	

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che, a parere del Responsabile, l'Operazione:

- presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio;
- non presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio.

Si allegano i seguenti documenti:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_